Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2620

23.11.2026

DECISIONE (PESC) 2026/2620 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2026

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante appalti congiunti di materiale militare concepito per l'uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio [1] istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2) Il 18 marzo 2024, mediante la decisione (PESC) 2024/890 del Consiglio [2], sulla base di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente un Fondo di assistenza per l'Ucraina, il Consiglio ha modificato la decisione (PESC) 2021/509 per aumentare il massimale finanziario globale dell'EPF di 5 000 milioni di EUR nel 2024 a prezzi correnti, un importo destinato specificamente all'Ucraina e volto a garantire un sostegno militare sostenibile e prevedibile all'Ucraina. Il sostegno militare all'Ucraina nell'ambito di tale importo destinato dovrebbe continuare a essere guidato dall'evoluzione delle esigenze delle forze armate ucraine, cercando di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione e integrando gli sforzi bilaterali, e dovrebbe essere articolato attraverso un approccio più strutturato, efficiente e pragmatico, avvalendosi di un aumento degli acquisti congiunti da parte dell'industria della difesa dell'Unione, della Norvegia e dell'Ucraina.

(3) L'aumento degli acquisti congiunti per soddisfare le esigenze dell'Ucraina nell'ambito dell'importo destinato dovrebbe trarre vantaggio da strutture nazionali ben funzionanti nel settore degli appalti e dai contratti quadro esistenti. Gli acquisti congiunti del materiale di difesa necessario da parte dell'industria della difesa dell'Unione, della Norvegia e dell'Ucraina, comprese le piccole e medie imprese, dovrebbe consentire flessibilità nelle catene di approvvigionamento, che possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell'Unione, della Norvegia e dell'Ucraina, garantendo che sia debitamente tenuto conto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri senza creare nuovi obblighi di comunicazione.

(4) A titolo della presente misura di assistenza, è opportuno promuovere iniziative che riuniscano partner europei e ucraini dell'industria della difesa, anche attraverso joint venture, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. A tale riguardo, e ai fini della presente misura di assistenza, per acquisti congiunti si intendono i contratti stabiliti e gli ordini effettuati da almeno due Stati membri secondo un approccio della nazione guida o da almeno uno Stato membro e l'Ucraina, o mediante acquisti da parte di uno Stato membro per mezzo delle industrie della difesa di almeno uno Stato membro e dell'Ucraina, o mediante acquisti da parte dell'Ucraina finanziati da almeno uno Stato membro. Gli appalti congiunti dovrebbero poter includere anche progetti collegati dell'Agenzia europea per la difesa.

[1] Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).

[2] Decisione (PESC) 2024/890 del Consiglio, del 18 marzo 2024, che modifica la decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace (GU L, 2024/890, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/890/oj).

(5) La presente misura di assistenza è guidata dalle esigenze prioritarie delle forze armate ucraine, che tengono conto dei requisiti prioritari comunicati dalla missione dell'Ucraina presso l'UE attraverso la cellula di coordinamento dello Stato maggiore dell'UE. Inoltre, il 7 ottobre 2026 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto dall'Ucraina una richiesta affinché l'Unione presti assistenza alle forze armate ucraine fornendo attrezzature essenziali nelle categorie relative a droni, attrezzature di difesa aerea, munizioni, materiale di guerra elettronica, impianti radar ed esplosivi.

(6) La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([3]), e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, salvo diversamente disposto nella presente decisione.

(7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore dell'Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2. La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:

a) contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e

b) proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso mediante l'erogazione di materiale militare concepito per l'uso letale della forza, acquistato congiuntamente nella maniera più rapida possibile.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia l'acquisto congiunto dei seguenti tipi di materiale militare concepito per l'uso letale della forza:

a) droni;

b) attrezzature di difesa aerea;

c) munizioni;

d) impianti radar;

e) esplosivi;

La misura di assistenza finanzia anche le relative spese di formazione e di trasporto.

([3]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).

4. In deroga agli articoli 50 e 50 bis del libro 3 delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF («norme di esecuzione») il materiale militare di cui al paragrafo 3 del presente articolo è acquistato congiuntamente presso operatori economici, comprese piccole e medie imprese, che sono stabiliti nell'Unione, in Norvegia o in Ucraina, ed è originario dell'Unione, della Norvegia o dell'Ucraina. Si applicano le norme sull'acquisizione dell'origine di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). È altresì considerato ammissibile il materiale militare per il quale una fase importante della fabbricazione, ovvero l'assemblaggio finale, ha avuto luogo nell'Unione, in Norvegia o in Ucraina. Le catene di approvvigionamento di tali operatori economici possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell'Unione, della Norvegia o dell'Ucraina. In tal senso, gli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri sono presi in considerazione.

5. Gli acquisti congiunti realizzati a titolo della presente misura di assistenza sono effettuati dagli enti elencati all'articolo 4, paragrafo 2, tramite appalti congiunti di almeno due Stati membri, o di almeno uno Stato membro e l'Ucraina, o mediante acquisti da parte di uno Stato membro per mezzo delle industrie della difesa di almeno uno Stato membro e dell'Ucraina, o mediante acquisti da parte dell'Ucraina finanziati da almeno uno Stato membro. Negli ultimi tre casi, gli operatori economici stabiliti in Ucraina o che producono materiale in Ucraina sono autorizzati a partecipare all'appalto congiunto, salvo laddove tali operatori economici siano detenuti per più del 50 % da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo, con pregiudizio per gli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Le catene di approvvigionamento di tali operatori economici possono comprendere operatori economici stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell'Ucraina. In tal senso, gli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri sono presi in considerazione. Gli appalti congiunti possono essere effettuati anche tramite progetti collegati dell'Agenzia europea per la difesa.

6. La misura di assistenza dura dalla data di entrata in vigore della presente decisione fino al 30 giugno 2028.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 900 000 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. In deroga agli articoli 50 e 50 bis del libro 3 delle norme di esecuzione dell'EPF, la partecipazione alle procedure di appalti congiunti è aperta solo agli operatori economici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione, per quanto riguarda il materiale militare che ha l'origine ivi prevista.

3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 600 000 000 EUR a seguito dell'adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.

4. I contratti di acquisizione sono conclusi o gli ordini relativi all'attuazione della misura di assistenza sono effettuati nel modo più rapido possibile. Le spese connesse all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione e fino al 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati di circostanze impreviste o eccezionali, come casi di forza maggiore, le forniture avverranno entro il 30 giugno 2028.

([4]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate ucraine sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d) la continua attuazione di misure adeguate volte a prevenire e contrastare l'eventuale diversione dei mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza;

e) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi senza il previo consenso dell'alto rappresentante.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è incaricato di garantire l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza a titolo dell'EPF.

2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a) dal ministero della Difesa della Repubblica ceca;

b) dal ministero della Difesa della Danimarca;

c) dal ministero della Difesa della Francia;

d) dal ministero della Difesa della Germania;

e) dal ministero della Difesa dell'Italia;

f) dal ministero della Difesa o dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;

g) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

h) dal ministero della Difesa, dal ministero degli Affari interni e dell'amministrazione o dall'Agenzia governativa delle risorse strategiche della Polonia;

i) dal ministero della Difesa del Portogallo;

j) dal ministero della Difesa della Svezia o dall'Amministrazione svedese per il materiale della difesa.

Articolo 5

Sostegno dagli Stati membri

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito del materiale militare specificato all'articolo 1 del presente articolo, compreso il relativo personale, in linea con l'articolo 56, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 6

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell'ambito della misura di assistenza.

2. Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato come segue:

a) verifica della consegna, nel cui quadro i certificati di consegna dell'EPF devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b) presentazione di relazioni sull'inventario, nel cui quadro il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c) visite in loco, nel cui quadro il beneficiario deve concedere all'alto rappresentante e ai revisori dell'EPF l'accesso per effettuare controlli in loco e audit dell'EPF, su richiesta.

3. Al termine della misura di assistenza l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 7

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese conformemente all'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 8

Sospensione e cessazione

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2. Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE